



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

CAUSA OGHLISHVILI c. GEORGIA

(Ricorso n. 7621/19)

SENTENZA

Art. 2 (procedurale) • Assenza di indagine effettiva sul presunto suicidio della figlia della ricorrente in un contesto di violenza domestica • Inadeguato approfondimento di tutte linee di indagine plausibili • Significativo periodo di inerzia ingiustificata pienamente imputabile all'organo investigativo • Conseguente scadenza del termine di prescrizione per la responsabilità penale che ha così privato l'indagine ancora in corso di ogni possibile utilità e quindi di ogni potenziale effettività • L'inosservanza dell'organo investigativo dell'obbligo di dimostrare particolare diligenza e solerzia nelle indagini sui casi di violenza domestica contro le donne potrebbe essere letta come pura e semplice riluttanza ad accertare la verità

Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

4 luglio 2024

DEFINITIVA

04/10/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Oghlishvili c. Georgia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da:

Mattias Guyomar, *Presidente*,
Lado Chanturia,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani, *giudici*,

e Martina Keller, *Cancelliere aggiunto di sezione*,

visto il ricorso (n. 7621/19) proposto contro la Georgia, con il quale, in data 29 gennaio 2019, una cittadina georgiana, la sig.ra Nana Oghlishvili ("la ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo georgiano ("il Governo");

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 11 giugno 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La causa concerne l'incapacità dello Stato di proteggere la figlia della ricorrente, E.N., dalla violenza domestica e il mancato svolgimento di un'indagine effettiva sul suo decesso. La ricorrente ha proposto le sue doglianze ai sensi degli articoli 2, 3 e 13 della Convenzione.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1964 e vive nel villaggio di Kalauri, nel distretto di Gurjaani in Georgia. È stata rappresentata dall'avvocato A. Merebashvili che esercita in Georgia.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. B. Dzamashvili, del Ministero della giustizia.

4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.

LE CIRCOSTANZE PRECEDENTI AL DECESSO DELLA FIGLIA DELLA RICORRENTE AVVENUTO IL 18 OTTOBRE 2017

5. E.N., la figlia della ricorrente, era coniugata con R.G. e dal 2013 viveva con lui nell'abitazione di famiglia di quest'ultimo nel villaggio di Shilda insieme alla loro figlia e a sua suocera T.G.

6. Come fu in seguito accertato dalla relativa indagine penale (si vedano i paragrafi 15-32 *infra*), il rapporto di E.N. con il marito e la suocera si deteriorò dopo circa due anni di vita coniugale. Motivo della discordia era il fatto che E.N. lavorava fino a tardi il che indusse sua suocera a dubitare della sua fedeltà al marito e alla fine ad accusarla di avere relazioni extraconiugali e di essere infedele a suo figlio.

7. L'unica occasione in cui la ricorrente [*sic*] denunciò i suoi problemi familiari alla polizia fu quando, il 12 ottobre 2017, effettuò una telefonata di emergenza denunciando di essere stata fisicamente aggredita da sua suocera e da suo marito. Agenti del commissariato del distretto di Kvareli si recarono immediatamente nella sua abitazione e interrogarono tutti i componenti della famiglia.

8. La trascrizione letterale dell'interrogatorio alla figlia della ricorrente rivela che ella aveva dichiarato agli agenti di aver avuto un alterco verbale e fisico con sua suocera poco prima del loro arrivo. Il motivo del diverbio era costituito dalle accuse di T.G. contro E.N., la quale metteva in dubbio la fedeltà della nuora al marito dopo che E.N. aveva trascorso la notte presso un'amica (si veda il paragrafo 19 *infra*). E.N. disse agli agenti che la suocera durante la lite l'aveva presa a pugni in faccia, aggiungendo che suo marito non l'aveva mai maltrattata fisicamente o verbalmente e che l'unico motivo per il quale aveva fatto il suo nome durante la telefonata di emergenza (si veda il paragrafo 7 *supra*) era che si trovava in uno stato di forte stress emotivo. Chiese agli agenti di adottare misure restrittive nei confronti di sua suocera.

9. Quando la polizia la interrogò, il 12 ottobre 2017, T.G. confermò di aver litigato con E.N. quel giorno perché ella si era assentata da casa la notte precedente, e ciò aveva confermato i suoi timori che E.N. fosse infedele al figlio. Tuttavia T.G. negò alla polizia di aver colpito la figlia della ricorrente affermando che, al contrario, era stata quest'ultima a colpirla violentemente in volto durante il diverbio, tanto che suo figlio era addirittura dovuto intervenire per proteggerla dal comportamento violento della nuora.

10. Quando fu interrogato dalla polizia, il 12 ottobre 2017, R.G. confermò che sua moglie si era assentata da casa la notte precedente e che né lui né la madre sapevano dove fosse. Quando sua moglie era finalmente tornata a casa né lui né sua madre avevano potuto nascondere la loro collera, il che aveva scatenato il diverbio. Dichiarò alla polizia che era stata sua moglie a prendere a pugni in faccia sua madre e che egli era dovuto intervenire per calmare le due donne. Dichiarò inoltre alla polizia di non aver mai aggredito fisicamente sua moglie e che soltanto il 12 ottobre 2017 sua madre gli aveva confidato per la prima volta i suoi dubbi sulla fedeltà di E.N.

11. La polizia quel giorno stesso dispose un esame medico di E.N. e di sua suocera, che rivelò una lieve ecchimosi sulla spalla sinistra della prima, mentre la seconda non presentava segni visibili di lesioni sulla sua persona.

I. IL DECESSO DI E.N. IN DATA 18 OTTOBRE 2017 E LA SUCCESSIVA INDAGINE

12. In data 18 ottobre 2017, alle ore 8:00 circa, E.N. fu ritrovata impiccata. Il suo corpo fu scoperto nella cantina dei vini dell'abitazione familiare da G.G., cognato di E.N. (si veda il paragrafo 17 *infra*). L'accaduto fu denunciato alla polizia alle ore 8:40 circa ed essa il giorno stesso aprì un'indagine penale per sospetta istigazione al suicidio ai sensi dell'articolo 115 del codice penale. L'indagine fu svolta dalla sezione della polizia criminale di Kvareli del Ministero dell'interno ("la polizia criminale di Kvareli").

13. Nei mesi seguenti nel corso dell'indagine penale furono adottati diversi provvedimenti. In particolare, la polizia eseguì rilievi scientifici nella cantina e ordinò un esame autoptico forense del corpo che prevedeva anche il prelievo e l'analisi di vari campioni biologici rivenuti sul luogo del delitto e sul corpo. La polizia interrogò il marito, la suocera e il cognato di E.N., la ricorrente, gli amici, i colleghi e i vicini della vittima nonché chiunque altro era risultato in contatto con lei poco prima del suo decesso. In totale furono interrogate oltre venticinque persone. La polizia esaminò inoltre l'apparecchio cellulare di E.N. e recuperò i dati di tutte le telefonate in entrata e in uscita precedenti al suo decesso.

14. I risultati delle più importanti misure investigative si possono riassumere come segue.

A. Le prove raccolte

15. Il primo verbale relativo all'esame esterno del corpo di E.N. fu compilato da un agente di polizia il 18 ottobre 2017 tra le ore 11:00 e le ore 12:10. Il corpo fu rinvenuto appeso a una corda, nudo dalla vita in giù. Su entrambe le ginocchia erano visibili gravi lesioni cutanee ed ecchimosi. Altre lesioni ed ecchimosi erano visibili anche sul lato sinistro del viso di E.N., nella regione nasale e sopralabiale, nonché sulla gola.

16. Nel corso del primo interrogatorio di polizia, svoltosi il 18 ottobre 2017, R.G., il marito di E.N., dichiarò che quando sua moglie era stata trovata senza vita nella loro abitazione nel villaggio di Shilda egli era al lavoro a Tbilisi. Aggiunse anche E.N. aveva tendenze suicide spiegando che ella aveva già tentato di impiccarsi sempre nella cantina dei vini della loro abitazione ad agosto 2017, ma fortunatamente egli l'aveva trovata in tempo e l'aveva liberata dalla corda. Dichiarò che quando le aveva chiesto perché voleva mettere fine alla sua vita, la moglie gli aveva risposto che il suo defunto padre la chiamava. R.G. aveva poi continuato dicendo che in generale sua moglie negli ultimi mesi appariva depressa. Menzionò anche tutte le circostanze dell'episodio del 12 ottobre 2017, confermando di nuovo che il deterioramento dei rapporti tra E.N. e sua madre era dovuto alla

convinzione di quest'ultima che la nuora avesse delle relazioni extraconiugali. Quanto alle lesioni cutanee e alle ecchimosi rinvenute sulle ginocchia di E.N., ipotizzò che potessero essere state causate dal maiale allevato dalla sua famiglia.

17. Interrogato dalla polizia, sempre il 18 ottobre 2017, il cognato di E.N., G.G., spiegò che si era recato a casa del fratello alle ore 8:00 circa perché sua madre gli aveva chiesto di nutrire i maiali giacché il fratello era via per lavoro a Tbilisi. Dichiarò che quando aveva visto il corpo senza vita appeso alla corda nella cantina dei vini aveva provato un tale spavento che era corso immediatamente a casa sua per dirlo alla madre (che al momento stava da lui). Rispondendo a una domanda dell'investigatore, dichiarò che era stato lo shock a impedirgli di chiamare subito la polizia o un'ambulanza o di tentare di avvicinarsi egli stesso a E.N. per verificare se fosse ancora viva. Dichiarò di aver denunciato il rinvenimento del cadavere alla polizia poche ore più tardi e aggiunse che sapeva da sua madre e suo fratello che sua cognata aveva già tentato il suicidio alcuni mesi prima.

18. T.G., la suocera di E.N., fu interrogata il 19 ottobre 2017. Confermò di aver avuto frequenti discussioni con la nuora a causa del suo comportamento immorale. E.N. tornava spesso a casa tardi pur non avendo nessuna occupazione regolare, ed era stata vista in compagnia di altri uomini. T.G. dichiarò inoltre agli investigatori che aveva trascorso la notte tra il 16 e il 17 ottobre 2017 nell'abitazione di G.G. aggiungendo, in risposta a una domanda dell'investigatore, che G.G. era rimasto a casa tutta la notte. Riferì inoltre che la figlia della ricorrente aveva un carattere molto difficile, era psicologicamente fragile e aveva già tentato il suicidio in quella stessa cantina dei vini alcuni mesi prima.

19. Il 19 ottobre 2017 la polizia interrogò l'amica di E.N. da cui ella aveva trascorso la notte del 12 ottobre (si veda il paragrafo 8 *supra*). Dichiarò che E.N. le aveva chiesto di pernottare da lei perché voleva far comprendere a sua suocera e a suo marito che era pronta a lasciarli se i maltrattamenti psicologici messi in atto principalmente da T.G., fossero continuati. L'amica raccontò di aver avuto una conversazione franca con la figlia della ricorrente la notte del 12 ottobre 2017 nella quale E.N. le aveva confidato di essere sul punto "di scappare di casa o di togliersi la vita perché non ce la faceva più a sopportare lo stress". L'amica riferì anche che E.N. in generale era una persona emotivamente molto instabile e nervosa e poteva agitarsi e irritarsi molto facilmente. Aggiunse inoltre che nel corso di quella notte aveva sentito E.N. parlare al cellulare con un uomo sconosciuto per quasi due ore.

20. La polizia interrogò anche i vicini più prossimi nell'immediatezza del fatto. Tutti confermarono che gli alterchi verbali tra E.N. e sua suocera erano molto frequenti e che avevano effettivamente sentito parlare del fallito tentativo di impiccarsi compiuto da E.N. ad agosto 2017. Dichiararono tutti di aver considerato E.N. una persona emotivamente instabile. Alcuni di loro

aggiunsero che vedevano regolarmente G.G. visitare E.N. a casa la sera tardi, anche quando suo fratello, il marito di E.N., era assente. Uno dei vicini aggiunse di aver visto G.G. presso la casa di E.N. alle ore 6:30 del giorno in cui era stato scoperto il suo corpo senza vita; specificò di essere certo dell'ora perché aveva incontrato G.G. mentre si recava alla sua vigna.

21. Il 21 ottobre 2017, al funerale di E.N., G.G. tentò di togliersi la vita impiccandosi a un albero, fu però salvato dai vicini.

22. Quasi immediatamente dopo tale episodio R.G. cominciò ad accusare pubblicamente suo fratello di aver violentato e assassinato E.N. L'investigatore lo interrogò in merito a tali accuse il 24 ottobre 2017. R.G. dichiarò che il tentativo di suicidio del fratello durante il funerale di sua moglie lo aveva indotto a pensare che suo fratello potesse essere coinvolto nel decesso di E.N. A tale proposito R.G. ammise anche di aver avuto una relazione extraconiugale con l'ex fidanzata di suo fratello e ciò avrebbe potuto spingere il fratello a tentare di pareggiare i conti con lui violentando E.N.

23. In data 24 ottobre una perizia medico-legale, in risposta a un quesito dell'investigatore, stabilì che non vi erano tracce di liquido seminale sopra o all'interno del corpo di E.N.

24. In data 8 novembre 2017 fu prodotto il referto di un esame medico-legale approfondito del corpo di E.N. eseguito il 18 ottobre 2017 alle ore 15:00. I risultati dell'esame rivelarono che oltre alle lesioni riscontrate durante l'ispezione visiva del cadavere (sul davanti di entrambe le ginocchia, sul volto e sulla gola – si veda il paragrafo 15 *supra*) erano presenti anche lesioni cutanee ed ecchimosi sulla parte inferiore della mascella, sull'avambraccio sinistro, sul polso destro, sulla parte inferiore sinistra dell'addome, sui fianchi, su entrambe le cosce, sul gluteo destro, sulle pliche esterne della vulva, sulla parti inferiori e frontali di entrambi gli arti inferiori (vicino alle caviglie e nella regione del cavo popliteo) e sul piede destro. Secondo i periti mentre alcune di quelle lesioni (ovvero quelle sull'avambraccio sinistro, sul polso destro e sul gluteo destro) erano state inflitte sei o sette giorni prima del decesso, tutte le altre ecchimosi e lesioni cutanee erano state provocate poco prima del decesso della vittima. I periti confermarono anche che il decesso era stato causato da asfissia provocata da strangolamento e che erano trascorse non meno di diciassette ore tra il momento del decesso e l'inizio dell'esame medico-legale. Nella perizia si osservava anche che E.N. non era in stato di gravidanza e che si stavano ancora analizzando alcuni altri campioni biologici prelevati dal corpo o dalla cantina.

25. Il 12 novembre 2017 l'investigatore interrogò il perito medico-legale che aveva stilato il referto dell'8 novembre 2017. Il perito riteneva che le lesioni riscontrate sul corpo di E.N. fossero state inflitte mentre ella era ancora in vita subito prima del suo decesso. Aggiunse che tali lesioni

potevano essere state provocate da colpi, spinte, strappi o da altre forme più o meno violente di contatto fisico.

26. Il 25 dicembre 2017 alla ricorrente fu riconosciuta la qualità di parte offesa nell'indagine penale relativa al decesso di sua figlia e le fu concesso l'accesso agli atti.

27. Il 10 gennaio 2018 i periti forensi produssero un'altra perizia le cui conclusioni principali affermavano che mentre non vi erano tracce di sperma sui vestiti trovati sul cadavere di E.N. o anche sparsi a terra attorno a esso, alcuni vestiti erano macchiati di sangue corrispondente ai campioni prelevati dal corpo di E.N. La perizia citava anche dei pantaloni macchiati di liquido seminale e un paio di calzini. Erano stati rinvenuti nella cantina e sembravano appartenere a un solo uomo, il cui profilo genetico tuttavia non corrispondeva a nessuno dei campioni prelevati da tre uomini (ovvero G.G. e due vicini) che gli investigatori avevano fornito al perito forense.

28. Il 19 gennaio 2018 un esperto di indagini criminali riferì che un reggiseno nero appartenuto a E.N. e rinvenuto nella cantina dei vini era stato fatto a pezzi con un oggetto tagliente, probabilmente un coltello.

29. Il 28 maggio 2018 fu prodotto un altro rapporto investigativo che concludeva che le fibre di cotone blu rinvenute sotto le unghie di (entrambe le mani) di E.N., su entrambi i suoi polsi e sui suoi vestiti erano simili alle fibre dei pantaloni di denim blu che G.G., il cognato di E.N., indossava l'11-12 ottobre 2017 (e che la polizia gli aveva sequestrato come prova). Al contempo il rapporto segnalava che su nessun capo di vestiario sequestrato a G.G. dagli investigatori, neanche sui pantaloni, erano state rinvenute fibre appartenenti ai vestiti di E.N.

30. Il 18 luglio 2018 un magistrato del distretto di Kvareli autorizzò gli investigatori ad acquisire dalle società di telecomunicazioni interessate tutte le informazioni possibili relativamente alle telefonate e ai messaggi di testo inviati e ricevuti sul cellulare di E.N. nei giorni precedenti al rinvenimento del suo cadavere.

31. I dati così acquisiti consentirono alla polizia di identificare un giovane uomo con il quale E.N. aveva avuto frequenti e lunghe conversazioni telefoniche, anche il giorno precedente al rinvenimento del suo corpo senza vita (si veda il paragrafo 19 *supra*). Il 27 settembre 2018 la polizia interrogò l'uomo che risultò essere un lontano parente di R.G. e G.G. e che viveva in un villaggio vicino, ma le sue dichiarazioni non rivelarono informazioni importanti o nuove. Dichiarò che E.N. era un'amica e che non sapeva nulla dei problemi familiari tra lei e la suocera e il marito.

32. In data 6 febbraio 2019 l'investigatore emise una nota procedurale attestante che egli aveva tentato diverse volte senza successo di identificare il proprietario di un altro telefono cellulare con il quale E.N. aveva avuto frequenti contatti prima del decesso.

B. Gli sviluppi successivi

33. Secondo le ultime informazioni agli atti, che risalgono ad aprile 2022, l'indagine penale sul decesso di E.N. era allora ancora in corso sotto la direzione della polizia criminale di Kvareli (si veda il paragrafo 12 *supra*), e a parte l'accesso agli atti concesso alla ricorrente in data 13 gennaio 2022, dal 6 febbraio 2019 non erano state adottate misure investigative importanti (si veda il paragrafo 32 *supra*).

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

34. L'articolo 115 del codice penale vigente al momento del decesso di E.N. stabiliva che "indurre qualcuno a suicidarsi o a tentare il suicidio mediante intimidazioni, trattamenti crudeli, o il sistematico svilimento dell'onore e della dignità della vittima" era punibile con la reclusione fino a quattro anni.

35. Il reato di cui all'articolo 115 del codice penale – istigazione al suicidio – era classificato ai sensi dell'articolo 12 § 2 del medesimo codice come reato meno grave per la pena che esso comportava.

36. Ai sensi dell'articolo 11(1) del codice penale, a taluni reati, compreso quello di cui all'articolo 115, doveva essere attribuita la qualifica ulteriore di "reato domestico" se il presunto autore viveva in casa o faceva parte della famiglia della vittima. Ai sensi di tale disposizione tutte le persone che vivevano nella stessa abitazione della vittima anche, *inter alia* i parenti acquisiti, potevano essere ritenuti autori di tali "reati domestici".

37. L'articolo 71 §§ 1 (b) e 2 codice penale stabiliva un termine di prescrizione per le indagini su reati meno gravi pari a sei anni. Qualora nessuno fosse stato imputato entro sei anni dalla commissione del reato in questione, l'autore sarebbe stato libero da ogni responsabilità penale.

38. A decorrere dal 15 ottobre 2019, l'articolo 106 § 1(1) del codice di procedura penale ha conferito alle vittime di reati domestici, ovvero alle vittime di reati rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 11(1) del codice penale (si veda il paragrafo 36 *supra*) – il diritto di impugnare la decisione di archiviare un'indagine penale per insussistenza del reato non soltanto dinanzi a una procura gerarchicamente sovraordinata ma anche dinanzi un tribunale penale di primo grado.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE

39. La ricorrente ha lamentato violazioni degli obblighi sostanziali positivi e procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione. Nello

specifico le sue doglianze riguardano: (a) l'incapacità della polizia di proteggere la figlia dalla violenza domestica mentre ella era ancora in vita, e (b) il mancato svolgimento da parte della stessa di un'indagine penale effettiva sulle circostanze del decesso di sua figlia. L'articolo 2 recita:

Articolo 2

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. (...)”

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni delle parti

40. In ordine alla doglianza della ricorrente relativa all'asserita inosservanza da parte della polizia dei propri obblighi sostanziali positivi, ossia dell'obbligo di proteggere sua figlia dalla violenza domestica, il Governo ha osservato che la doglianza era irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Ha asserito che la ricorrente non aveva agito in giudizio contro la polizia né aveva sporto una denuncia penale contro l'organo di polizia per l'asserita negligenza dei suoi agenti. In ordine all'aspetto procedurale dell'articolo 2, il Governo ha osservato che la doglianza era manifestamente infondata in quanto le indagini sul suicidio della figlia della ricorrente soddisfacevano i requisiti di tempestività, indipendenza ed esaustività (per ulteriori rilievi, si veda il paragrafo 45 *infra*).

41. La ricorrente ha contestato le eccezioni del Governo. In ordine alla doglianza relativa l'incapacità di proteggere la figlia dalla violenza domestica, la ricorrente ha riconosciuto di non aver fatto ricorso né alla giustizia civile né a quella penale contro la polizia ma ha sostenuto che nessuna delle due era effettiva ai fini dell'articolo 35 della Convenzione. A tale riguardo ha osservato che poiché la polizia era perfettamente a conoscenza del rischio che correva la vita di sua figlia a causa della violenza domestica ma nonostante ciò era venuta meno ai propri doveri istituzionali trascurando di adottare misure efficaci per salvaguardarne la vita e il benessere, nessuno di tali rimedi avrebbe avuto alcun effetto riparativo. Quanto alla doglianza in ordine all'ineffettività dell'indagine penale sul decesso della figlia, la ricorrente la ribadiva, citando la persistente incapacità delle autorità inquirenti di accertare le circostanze precise di tale decesso.

2. La valutazione della Corte

42. In ordine alla doglianza relativa alla violazione degli obblighi sostanziali positivi ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte osserva di essere stata investita di una serie di cause simili che hanno sollevato il problema della violenza contro le donne in Georgia, nelle quali l'essenza delle doglianze era analoga a quella del caso di specie in quanto

riguardava l'inerzia e le negligenze delle forze dell'ordine che consentivano ai maltrattamenti domestici di degenerare fino a culminare nel decesso della vittima (a seguito di omicidio o di suicidio). Da tali cause si evince che il rimedio più pertinente ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione in circostanze quali quelle del caso di specie è l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti degli agenti di polizia coinvolti (si vedano *A e B c. Georgia*, n. 73975/16, § 43, 10 febbraio 2022; *Tkheldze c. Georgia*, n. 33056/17, § 60, 8 luglio 2021, con ulteriori riferimenti, e *Gaidukevich c. Georgia*, n. 38650/18, §§ 62 e 53, 15 giugno 2023). Tuttavia la ricorrente non ha né perseguito tale rimedio penale, il più appropriato date le circostanze, né un rimedio civile (si veda per contro, in ordine alla questione del rimedio civile, *A e B c. Georgia*, sopra citata, § 45). Segue che la doglianza ai sensi dell'aspetto sostanziale positivo dell'articolo 2 concernente la negligenza della polizia deve essere rigettata ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

43. Quanto alla doglianza ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, la Corte ritiene che essa non sia manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione, e che non incorra in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

44. La ricorrente ha sostenuto che l'indagine penale sulle circostanze del decesso di sua figlia era stata ineffettiva. Il principale problema era costituito dal fatto che nel corso di oltre sei anni l'indagine non aveva prodotto risultati conclusivi, nonostante fosse stata avviata tempestivamente e nonostante che alla ricorrente fosse stata riconosciuta la qualità di parte offesa. Rimaneva aperta la questione principale ovvero se la figlia della ricorrente fosse stata effettivamente indotta togliersi la vita e in tal caso se gli episodi di violenza domestica messi in atto dal marito e dalla suocera di E.N. avessero istigato tale suicidio o se la ricorrente [*sic*] fosse stata uccisa facendo apparire il decesso come un suicidio. La ricorrente ha citato inoltre una serie di circostanze sospette, ovvero il fatto che il cognato di E.N. avesse tentato di impiccarsi il giorno del funerale di sua figlia, le accuse di omicidio mosse formalmente da R.G. contro G.G. e la discrepanza tra l'ora in cui quest'ultimo, a suo dire, era entrato nell'abitazione del fratello e l'ora in cui il vicino lo aveva visto presso tale stessa abitazione (si vedano i paragrafi 17-22 *supra*). La ricorrente ha lamentato che non si era indagato su tali circostanze sospette e anche che non era chiaro quale significato gli investigatori avessero eventualmente attribuito alle numerose lesioni fisiche riscontrate dalle perizie medico-legali che erano state inflitte a sua figlia

mentre era ancora in vita alcune ore prima del suo decesso, nonché al fatto che le fibre di cotone blu rinvenute sotto le sue unghie e sui suoi vestiti presentavano somiglianze con i pantaloni di denim blu indossati da G.G. In definitiva, la ricorrente ha concluso che sussisteva un'elevata probabilità che sua figlia fosse stata se non uccisa, perlomeno vittima di abusi fisici (e forse di stupro) prima del suo decesso, circostanza che avrebbe potuto a sua volta provocare il suicidio.

45. Il Governo ha replicato che l'indagine sul suicidio della figlia della ricorrente era stata perfettamente adeguata. Ha sottolineato che le autorità interne avevano avviato l'indagine tempestivamente, il giorno stesso del rinvenimento del cadavere di E.N., e che essa era stata approfondita: erano state interrogate oltre venticinque persone e ordinate diverse perizie medico-legali e di altro genere. Qualificando i rilievi della ricorrente come un tentativo di insinuare che E.N. fosse stata uccisa o perlomeno che avesse subito abusi sessuali o fisici di altro tipo prima del decesso, il Governo ha affermato che in base ai risultati dell'indagine non si potevano trarre simili conclusioni. Al contrario una serie di deposizioni indicavano che la figlia della ricorrente era una persona emotivamente instabile che pochi mesi prima del suo decesso aveva già tentato di impiccarsi. Il Governo ha sottolineato anche che non erano state rinvenute tracce di liquido seminale dentro o sopra il corpo della vittima, e questo, suo parere, escludeva la possibilità dello stupro o di altri abusi fisici prima del decesso. Il Governo ha pertanto concluso che la spiegazione più probabile delle circostanze del decesso di E.N., avvenuto il 18 ottobre 2017, era che ella aveva commesso suicidio a causa della sua persistente instabilità emotiva.

2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

46. L'obbligo di proteggere il diritto alla vita di cui all'articolo 2 della Convenzione, letto in combinato disposto con il dovere generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della medesima, di “riconosce[re] a ogni persona sottoposta alla [sua] giurisdizione i diritti e le libertà enunciati [nella] Convenzione” implica che debba esservi una qualche forma di indagine ufficiale effettiva in caso di omicidio (si veda *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], n. 24014/05, § 169, 14 aprile 2015). Gli specifici requisiti del dovere di indagine sono reperibili nella causa *Mustafa Tunç e Fecire Tunç* (sopra citata, §§ 169-82; si vedano altresì *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC], n. 23458/02, §§ 298-306, CEDU 2011 (estratti), e *Mazepa e altri c. Russia*, n. 15086/07, §§ 69-70, 17 luglio 2018). In sintesi, nell'osservanza del requisito procedurale di cui all'articolo 2 sono presenti diversi parametri: l'adeguatezza delle misure investigative; la tempestività e la ragionevole celerità dell'indagine; il coinvolgimento dei familiari della persona deceduta; e l'indipendenza dell'indagine. Tali elementi sono

interrelati e considerati congiuntamente consentono di valutare il grado di effettività dell'indagine (si veda *Mazepa e altri*, sopra citata, § 225).

47. La Corte ribadisce inoltre che l'obbligo di svolgere un'indagine effettiva su tutti gli atti di violenza domestica costituisce un elemento essenziale degli obblighi dello Stato ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione (per un precedente recente si veda *Tunikova e altri c. Russia*, nn. 55974/16 e altri 3, § 114, 14 dicembre 2021). Affinché tale indagine sia effettiva essa deve essere tempestiva ed esaustiva; tali requisiti si applicano al procedimento nel suo insieme (si vedano *M.A. c. Slovenia*, n. 3400/07, § 48, 15 gennaio 2015, e *Kosteckas c. Lituania*, n. 960/13, § 41, 13 giugno 2017). Le autorità devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurarsi le prove, comprese quelle forensi. È necessario applicare una particolare diligenza ai casi di violenza domestica, della cui natura specifica occorre tenere conto nei procedimenti interni. L'obbligo di indagare in capo allo Stato non è soddisfatto se la tutela fornita dal diritto interno esiste soltanto in teoria; essa deve anche, soprattutto, operare efficacemente nella pratica, e ciò richiede un esame tempestivo dei casi senza ritardi ingiustificati (si vedano *Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, §§ 145-51 e 168, CEDU 2009; *T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldova*, n. 26608/11, § 46, 28 gennaio 2014; e *Talpis c. Italia*, n. 41237/14, §§ 106 e 129, 2 marzo 2017). Il principio di effettività implica che in nessun caso le autorità giudiziarie debbano essere disposti a lasciare impunita l'infrazione di sofferenza fisica o psicologica. È un requisito essenziale per preservare la fiducia e il sostegno del pubblico allo Stato di diritto e per impedire che le autorità appaiano tolleranti o colluse rispetto agli atti di violenza (si veda *Okkash c. Turchia*, n. 52067/99, § 65, CEDU 2006-XII (estratti)).

(b) L'applicazione di tali principi alle circostanze della causa

48. La corte osserva che l'indagine penale sul decesso della figlia della ricorrente è stata avviata immediatamente e che la polizia nei primi mesi l'ha svolta con diligenza, nonché che alla ricorrente è stata debitamente riconosciuta la necessaria qualità procedurale di parte offesa. La Corte non vede motivo di censurare l'indagine sotto il profilo dei requisiti della tempestività o del coinvolgimento dei familiari della persona deceduta. Non riscontra neanche un difetto di indipendenza nell'indagine attualmente condotta dalla polizia criminale di Kvareli del Ministero dell'interno, e la ricorrente non ha sostenuto il contrario.

49. Le parti hanno formulato ipotesi contrastanti in ordine alla causa del decesso di E.N. La ricorrente ha sostenuto che sua figlia era stata se non uccisa, perlomeno vittima di abusi fisici prima del decesso e il Governo ha affermato che ella si era tolta la vita a causa della sua presunta instabilità emotiva. La Corte ritiene che, in assenza di conclusioni definitive cui si sia potuto pervenire nel corso dell'indagine, sia fuori luogo formulare congetture sulle esatte circostanze del decesso della figlia della ricorrente.

La Corte tuttavia non può fare a meno di concordare con la ricorrente sulla necessità che le autorità indaghino a fondo su una serie di importanti questioni, accertando in particolare se E.N. fosse stata maltrattata poco prima del suo decesso – al riguardo non si può ignorare la presenza di numerose lesioni cutanee ed ecchimosi sul corpo della defunta (si vedano i paragrafi 15 e 24-25 *supra*) – e se i sospetti gettati su suo cognato fossero giustificati, il tentato suicidio di G.G. e le accuse formulate contro di lui dal marito di E.N. sono particolarmente significativi a questo proposito (si vedano i paragrafi 21-22 *supra*). A tale riguardo la Corte ribadisce che affinché un'indagine sia effettiva le sue conclusioni devono fondarsi su un'analisi attenta di tutti gli elementi pertinenti, l'inadeguato approfondimento di tutte linee di indagine plausibili compromette le possibilità dell'indagine di accertare le circostanze del caso e le responsabilità (si vedano *Tsintsabadze c. Georgia*, n. 35403/06, § 93, 15 febbraio 2011; *Vachkovi c. Bulgaria*, n. 2747/02, §§ 86 e 88, 8 luglio 2010; e *Kolevi c. Bulgaria*, n. 1108/02, § 201, 5 novembre 2009).

50. La Corte osserva inoltre che le indagini sono in corso da oltre sei anni. Benché tale ritardo possa non apparire eccessiva qualora lo si valuti nel quadro della procedura penale interna, risulta chiaro che prolungando le indagini le autorità le hanno già private di qualsiasi potenziale futura utilità. In particolare la Corte osserva che l'indagine è stata avviata e svolta ai sensi dell'articolo 115 del codice penale che tratta il reato di istigazione al suicidio. Tuttavia, ai sensi del diritto interno pertinente, il termine di prescrizione per questo reato, in quanto reato meno grave, è di sei anni. Tale termine è già scaduto e nessuno è stato imputato (si vedano i paragrafi 34-37 *supra*). A tale proposito la Corte ribadisce che difficilmente si possono considerare soddisfatti gli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 della Convenzione quando, come nel caso di specie, l'inerzia delle autorità ha a tal punto trascinato le indagini da far scadere il termine di prescrizione per la responsabilità penale (si confronti *Ashot Malkhasyan c. Armenia*, n. 35814/14, §§ 117 e 118, 11 ottobre 2022, con ulteriori riferimenti, nonché *Magnitskiy e altri c. Russia*, nn. 32631/09 e 53799/12, § 271, 27 agosto 2019, con ulteriori riferimenti). Invero, ribadisce anche che consentire la prescrizione di un'accusa penale grave è di per sé un'omissione abbastanza grave da sollevare una questione ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 (si veda *Mosendz c. Ucraina*, n. 52013/08, § 107, 17 gennaio 2013).

51. Nel caso di specie la Corte, in base alle informazioni in suo possesso, osserva che benché le autorità interne abbiano adottato le misure investigative necessarie nel giro di meno di due anni dal rinvenimento del cadavere di E.N., a far data dal 6 febbraio 2019 (si vedano i paragrafi 32 e 33 *supra*) non sono state più adottate altre misure investigative importanti. Quanto al motivo per il quale le autorità dopo quella data hanno consentito alle indagini di stagnare per oltre cinque anni, il Governo non fornito

risposte. Se il mancato progresso dell'indagine era dovuto al fatto che gli investigatori non ritenevano che le prove raccolte fossero sufficienti a formulare accuse penali nei confronti di qualcuno allora si sarebbe potuto chiudere l'indagine per insussistenza del reato. Tale atto avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un riesame supplementare dell'adeguatezza dell'indagine condotta dal Ministero dell'interno prima da parte di una procura gerarchicamente sovraordinata, e poi anche, dato che il reato ipotizzato era di tipo "domestico", da parte di un tribunale penale di primo grado (si veda il paragrafo 38 *supra*).

52. In definitiva, la Corte non può fare a meno di concludere che l'organo investigativo nel caso di specie allo stato non ha adeguatamente approfondito tutte le linee di indagine plausibili e che vi è stato un significativo periodo di inerzia ingiustificata pienamente imputabile alla condotta di tale organo; la conseguente scadenza del termine di prescrizione ha già privato l'indagine ancora in corso di ogni possibile utilità e quindi di ogni potenziale effettività. La manifesta incapacità di condurre l'indagine con l'opportuna celerità che non può essere giustificata né dalla sua complessità né da altre difficoltà oggettive, e la mancanza della necessaria diligenza nell'affrontare una serie di importanti questioni (si veda il paragrafo 49 *supra*), sono palesemente non conformi all'obbligo posto in capo alle autorità interne di dimostrare particolare diligenza e solerzia nelle indagini sui casi di violenza domestica contro le donne (si confrontino *Tërshana c. Albania*, n. 48756/14, § 160, 4 agosto 2020, e *Sakvarelidze c. Georgia*, n. 40394/10, §§ 53 e 54, 6 febbraio 2020) e possono addirittura essere lette come pura e semplice riluttanza da parte dell'organo investigativo ad accertare la verità sul decesso di E.N. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che nel caso di specie le autorità non hanno svolto un'indagine effettiva.

53. Vi è stata pertanto violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

54. Citando gli articoli 3 e 13 della Convenzione, la ricorrente ha ribadito le sue doglianze relative a (i) la negligenza della polizia nel trattare gli episodi di violenza domestica e (ii) l'incapacità del Ministero dell'interno di svolgere un'indagine penale effettiva sull'apparente suicidio di E.N.

55. Per quanto riguarda la prima parte del ricorso, la Corte lo dichiara irricevibile ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione per i motivi precedentemente esposti (si veda il paragrafo 42 *supra*).

56. In ordine all'ultima parte del ricorso, la Corte osserva che essa concerne una questione già esaminata ai sensi dell'aspetto procedurale positivo dell'articolo 2, deve pertanto essere dichiarata ricevibile. Tuttavia,

alla luce delle sue precedenti conclusioni sul merito delle questioni della causa (si vedano i paragrafi 48-53 *supra*), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

57. L'articolo 41 della Convenzione recita:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

58. La ricorrente ha chiesto 25.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.

59. Il Governo ha sostenuto che la somma richiesta, date le circostanze della causa, non era giustificata.

60. La Corte riconosce che la ricorrente deve aver subito un danno non patrimoniale che non può essere risarcito soltanto con la constatazione di violazione. Ritiene appropriato accordare alla ricorrente EUR 12.000 a tale titolo, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

B. Spese

61. La ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di spese.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* ricevibili la doglianza ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 e le pertinenti doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13 (si veda il paragrafo 56 *supra*) concernenti l'assenza di un'indagine effettiva sul presunto suicidio della figlia della ricorrente e irricevibile il resto del ricorso;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione;

Ritiene che non sia necessario esaminare le doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione concernenti l'ineffettività dell'indagine penale sul presunto suicidio della figlia della ricorrente;

3. *Ritiene*

che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di EUR 12.000 (dodicimila euro), oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento;

- (a) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione della ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 4 luglio 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Martina Keller
Cancelliere aggiunto

Mattias Guyomar
Presidente